

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 14 giugno 1993, n. 9 del Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale (Prot. 249).

Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Alle intendenze di finanza - Loro sedi

Ai comuni - Loro sedi

e, per conoscenza:

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) - Roma

Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'art. 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio contributi agricoli unificati).

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco.

ATTENZIONE.

Si sottolinea che all'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera b), dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali, che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).

Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti «orticelli») coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.

I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione data dalla lettera c) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.

*
*
*

La pubblicazione della presente circolare, con elenco allegato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo.

Il Ministro: GALLO

**ELENCO DEI COMUNI SUL CUI TERRITORIO
I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI DALL'ICI
AI SENSI DELL'ART. 7, LETTERA H),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504**

Legenda

Nessuna annotazione = Comune totalmente delimitato.

Annotazione <PD> = Comune parzialmente delimitato.

PROVINCIA DI ENNA

AGIRA
 AIDONE
 ASSORO
 BARRAFRANCA
 CALASCIBETTA
 CATENANUOVA
 CENTURIFE <PD>
 CERAMI
 ENNA
 GAGLIANO CASTELFERRATO
 LEONFORTE
 NICOSIA
 NISSORIA
 PIAZZA ARMERINA
 PIETRAPERZIA
 REGALBUTO
 SPERLINGA
 TROINA
 VALGUARNERA CAROPEPE
 VILLAROSA

PROVINCIA DI FIRENZE

BAGNO A RIPOLI <PD>
 BARBERINO DI MUGELLO
 BARBERINO VAL D'ELSA
 BORGÓ SAN LORENZO
 CALENZANO
 CANTAGALLO
 CAPRAIA E LIMITE <PD>
 CARMIGNANO <PD>
 CASTELFIORENTINO <PD>
 CERTALDO <PD>
 DICOMANO
 FIESOLE
 FIGLINE VALDARNO
 FIRENZUOLA
 GAMBASSI TERME <PD>
 GREVE IN CHIANTI
 IMPRUNETA <PD>
 INCISA VAL D'ARNO
 LASTRA A SIGNA <PD>
 LONDA
 MARRADI
 MONTAIONE <PD>
 MONTELUPO FIORENTINO <PD>
 MONTEMURLO
 MONTESPERTOLI
 PALAZZUOLO SUL SENIO

PELAGO
 PONTASSIEVE
 PRATO <PD>
 REGGELLO
 RIGNANO SULL'ARNO
 RUFINA
 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
 SAN GODENZO
 SAN PIERO A SIEVE
 SCANDICCI <PD>
 SCARPERIA
 SESTO FIORENTINO
 SIGNA <PD>
 TAVARNELLE VAL DI PESA
 VAGLIA
 VAIANO
 VERNIO
 VICCHIO
 VINCI

PROVINCIA DI FOGGIA

ACCADIA
 ALBERONA
 ANZANO DI PUGLIA
 APRICENA <PD>
 ASCOLI SATRIANO
 BICCARI
 BOVINO
 CAGNANO VARANO
 CANDELA
 CARLANTINO
 CARPINO
 CASALNUOVO MONTEROTARO
 CASALVECCHIO DI PUGLIA
 CASTELLUCCIO DEI SAURI
 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
 CELENZA VALFORTORE
 CELLE DI SAN VITO
 DELICETO
 FAETO
 ISCHITELLA
 MANFREDONIA <PD>
 MATTINATA
 MONTE SANT'ANGELO
 MONTELEONE DI PUGLIA
 MOTTA MONTECORVINO
 ORSARA DI PUGLIA <PD>
 PANNI
 PESCHICI